

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di Aysel Energia S.r.l. nella Aysel S.p.a.
redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione di Aysel S.p.a. (di seguito la “Società Incorporante”) ed l’Amministratore Unico di Aysel Energia S.r.l. (di seguito “Società Incorporanda”):

PREMESSO CHE

- a) La Società Incorporante è una Società, interamente detenuta dai Comuni della Bassa ed Alta Valle di Susa, con sede legale in S. Ambrogio, Via Delle Chiuse n. 21, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 120.000 (centoventimila virgola zero zero); iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.I. n. 08876820013, iscrizione al R.E.A. n. 1007315;
- b) la Società Incorporanda risulta interamente posseduta in via diretta da Aysel S.p.a., ha sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.68, capitale sociale sottoscritto e versato pari a € 30.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.I. n. 10111890017, iscrizione al R.E.A. n. TO – 1106579;
- c) in ordine alla Fusione di Aysel Energia S.r.l. in Aysel S.p.a, il Consiglio di Amministrazione della Aysel S.p.a. ha deliberato di procedere a tale operazione in data 5 febbraio 2018, in seguito alla discussione dell’operazione avutasi nell’assemblea di Aysel S.p.a. del 15 gennaio 2018, durante la quale i soci hanno discusso e manifestato la volontà di addivenire alla Fusione per incorporazione di Aysel Energia S.r.l. in Aysel S.p.a. ed hanno invitato gli organi amministrativi delle due Società a procedere con l’operazione;
- d) l’incorporazione proposta risulta funzionale, innanzitutto, alla strategia di sviluppo della Società Incorporante nel mercato dell’energia, posto che Aysel S.p.a. già svolge l’attività di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà; è volta inoltre a realizzare sinergie fra le Società tali da consentire la diminuzione dei costi di struttura e di gestione. Questo processo di riorganizzazione è volto in definitiva alla riunificazione, in capo alla Società Incorporante, dell’attività sociale svolta dalla Società incorporata che presenta caratteristiche di omogeneità e complementarietà con la propria;
- e) la Fusione avrà luogo con riferimento alle situazioni patrimoniali della Società Aysel S.p.a. e Aysel Energia S.r.l. al 30 settembre 2018 rispettivamente redatte dal Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Unico; situazioni patrimoniali allegate al presente Progetto sub A) e sub B);

- f) trattandosi di Fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta non si rende necessaria ai sensi dell'art. 2505 del cod. civ. né la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del cod. civ., né quella degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
- g) non procedendosi, in dipendenza della Fusione, ad alcuna significativa modifica dell'oggetto sociale della Società Incorporante, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ.;
- h) l'acquisto della partecipazione in Aysel Energia S.r.l. non avverrà con indebitamento, di conseguenza non è applicabile l'art. 2501-bis del cod. civ.;
- i) la Fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust dal momento che, per come detto, Aysel S.p.a. è già socio unico della Società Incorporanda e pertanto già oggi tutti i soci di una Società sono soci di fatto, nella stessa percentuale di partecipazione, dell'altra;

TUTTO CIÒ PREMESSO

approvano il presente Progetto di Fusione per incorporazione di Aysel Energia S.r.l. in Aysel S.p.a., come di seguito dettagliatamente descritto, e deliberano di procedere al deposito dello stesso ai sensi dell'art. 2501-ter del cod. civ.

DATI RICHIESTI DALL'ART. 2501-TER COMMA 1 DEL CODICE CIVILE

Sono riportate le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 6), 7), 8) del 1° comma dell' art. 2501-ter c.c. (progetto di Fusione), non essendo richieste, nel caso dell'operazione in oggetto, quelle di cui ai nn. 3), 4) e 5), poiché, come evidenziato in premessa, la Società Incorporante detiene tutte le quote della Società Incorporanda e ciò ai sensi dell'art. 2505 c.c.

1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

- 1.1) Società Incorporante: Aysel S.p.a. avente sede legale in S. Ambrogio (TO), Via Delle Chiuse n. 21, capitale sociale pari a 120.000 euro, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 08876820013, iscrizione al R.E.A. n. TO - 1007315
- 1.2) Società Incorporanda: Aysel Energia S.r.l. con unico socio, avente sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 68, capitale sociale pari ad euro 30.000, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10111890017, iscrizione al R.E.A. n. TO -1106579.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In dipendenza della Fusione per incorporazione di Aysel Energia S.r.l. lo statuto della Società Incorporante Aysel S.p.a. non subirà alcuna modifica.

Detto statuto è allegato al presente Progetto sub C) per farne parte integrante e sostanziale.

3. MODIFICAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE IN DIPENDENZA DELLA FUSIONE

Come anticipato in premessa, non si rende necessaria, ai sensi dell'art. 2505-bis del cod. civ., la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.

A seguito dell'operazione di cui sopra, la Società Incorporante Aysel S.p.a. continuerà ad esistere incorporando diritti ed obblighi sorti in capo alla Società Incorporanda. Subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del cod. civ.

In seguito all'incorporazione, Aysel S.p.a. procederà all'elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella Società Incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività da quest'ultima assegnatele per effetto della Fusione.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo all'Incorporante Aysel S.p.a.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE

Essendo l'intero capitale sociale della Società Incorporanda Aysel energia S.r.l. interamente posseduto dalla società Incorporante Aysel S.p.a. e non procedendosi quindi ad alcuna assegnazione di azioni della società Incorporante, non si darà luogo a rapporto di cambio né alla corresponsione di conguagli in denaro.

La medesima Incorporante procederà all'annullamento della partecipazione detenuta nella Incorporata senza concambio, in conformità a quanto disposto dall'art. 2504-ter, comma 2, del cod. civ..

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

5.1) Effetti della Fusione: La Fusione per incorporazione avrà efficacia, ai sensi del comma 2 dell'art. 2504-bis del Codice Civile, a partire dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c..

5.2) Effetti contabili e fiscali: Ai sensi del comma 3 dell'art. 2504-bis del Codice Civile e dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, gli effetti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2501-ter vengono anticipati, anche ai fini delle imposte sui redditi, alle ore 00.00 del 1° gennaio dell'esercizio nel corso del quale sono adempiute le sopra richiamate formalità di pubblicità relative all'atto di Fusione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non si prevede un particolare trattamento per altre categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni non essendovene.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori.

8. FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

Agli effetti dell'art. 2501 bis del cod. civ. Aysel S.p.a. non contrarrà alcun debito per l'acquisizione delle quote di Aysel Energia S.r.l.

Torino, 22/11/2018

Per il Consiglio di Amministrazione
di Aysel S.p. a.

Firmato digitalmente

Il Presidente

Alessio Ciacci

L'Amministratore Unico
di Aysel Energia S.r.l.

L'Amministratore Unico
Giovanni Periale

ALLEGATI

A) Situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 di Aysel S.p.a.

B) Situazione patrimoniale al 30 settembre 2018 di Aysel Energia S.r.l.

C) Statuto della Società Incorporante